

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA**

**DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Marzo 2014**

**Corte Costituzionale**

**Corte Costituzionale, ordinanza 10 marzo 2014, n. 42 - Pres. Silvestri, Red. Mattarella**

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in merito agli articoli 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui, sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso articolo 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2011, ed agli articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'articolo 77 della Costituzione,*

Con la sentenza in esame, la Corte si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dalla Corte d'Appello di Napoli in merito alla ricomprensione dei procedimenti aventi ad oggetto le controversie di cui all'articolo 54, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001 nel nuovo rito sommario di cognizione “non convertibile”, secondo il disposto dell'articolo 3 del d.lgs. n. 150 del 2011.

In particolare, secondo il giudice rimettente, in tal modo la norma avrebbe violato i limiti fissati nella delega conferita al Governo dal Parlamento con l'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che avrebbe inteso semplificare i soli procedimenti civili di cognizione autonomamente regolati dalla legislazione speciale, secondo modelli diversi da quelli del rito del lavoro, del rito sommario di cognizione e del rito ordinario, al fine di rendere più accessibile la giurisdizione ordinaria di cognizione e di ridurre in misura consistente il numero dei riti autonomi previsti dalla legislazione speciale. Tra tali riti, secondo il giudice di merito, non potrebbero ricomprendersi i procedimenti di opposizione alla stima, la cui procedura si svolge nel rispetto delle forme dell'ordinario giudizio di cognizione, sia pure con limitate particolarità.

La Corte Costituzionale, discostandosi dalla tesi del giudice rimettente, ritiene, in primo luogo, inammissibile la questione di legittimità sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, primo e

secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, avendo il giudice rimettente richiesto una pronuncia priva di contenuto costituzionalmente obbligato, in una materia soggetta alla discrezionalità del legislatore.

Sotto il diverso profilo della violazione dell'articolo 77 della Costituzione, la Corte ritiene che la questione sia manifestamente infondata. E ciò sulla base, da un lato, dell'infondatezza dell'argomentazione da cui parte il giudice rimettente, secondo la quale la norma di delega si riferirebbe soltanto ai procedimenti civili disciplinati dalla legislazione speciale con modalità diverse da quelle del rito ordinario, sommario o del lavoro, e, dall'altro, del fatto che, comunque, il procedimento di opposizione alla stima si caratterizza per una serie di indubbie particolarità rispetto al rito ordinario.

## **Corte Costituzionale**

### **Corte Costituzionale, ordinanza 21 marzo 2014, n. 52 – Pres. Silvestri, Red. Mattarella**

*È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1137, 1334 e 1335 del cod. civ., nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della delibera assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni di cui a detto articolo 1137 cod. civ., sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilità dell'atto previste per la notificazione degli atti giudiziari, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione.*

In particolare, secondo il giudice *a quo* la questione di legittimità costituzionale si sarebbe posta con riferimento al termine di trenta giorni di cui all'articolo 1137 cod. civ., in ragione della sua natura di termine c.d. sostanziale a rilevanza processuale, in rapporto al quale la sentenza n. 49 del 1990 della Corte costituzionale aveva stabilito l'applicabilità della sospensione feriale.

Da ciò sarebbe discesa altresì, secondo il rimettente, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1335 cod. civ., in base al quale le dichiarazioni negoziali unilaterali si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario. Ed infatti, secondo il giudice rimettente, tale norma, in virtù della sua portata generale, si applica irragionevolmente anche ai casi in cui il momento della conoscenza segna il decorso iniziale del termine di decadenza entro il quale poter adire le vie giudiziali che rappresentano per il titolare l'unico rimedio per far valere il suo diritto. Nello stesso senso, sempre ad opinione del giudice di merito, avrebbe deposto anche la sentenza n. 346 del 1998 della Corte costituzionale, che in tale occasione aveva affermato che la diversità di disciplina tra le notifiche a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario non deve comportare una diminuzione delle garanzie per il destinatario delle prime.

La Corte, però, considerata la lacunosità sotto molteplici aspetti dell'ordinanza del giudice *a quo* e la mancata considerazione da parte di quest'ultimo del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presunzione di conoscenza prevista dall'articolo 1335 cod. civ. ammette sempre la prova contraria a condizione che il destinatario dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione, dichiara la questione manifestamente inammissibile.

## Corte Costituzionale

### Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2014, n. 60 – Pres. Silvestri, Red. Criscuolo

*Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, nella parte in cui, nel prevedere il divieto di assunzione – a carico delle Università “non virtuose” – non prevedono anche una sospensione del termine di durata delle idoneità conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario per tutto il tempo in cui opera il divieto di assunzione, sollevate dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione.*

In particolare, la Corte rileva l'inammissibilità della questione così sollevata in ragione della sua correlazione ad una mera eventualità, in termini ipotetici e astratti o comunque prematuri, che la rendono non rilevante nel giudizio *a quo*.

## Corte Costituzionale

### Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2014, n. 60 – Pres. Silvestri, Red. Criscuolo

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, nel testo anteriore alla modifica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 [Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5] sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione.*

In particolare, la Corte ritiene che l'interpretazione del Consiglio di Stato sia fondata su un erroneo presupposto normativo, ovvero che le università “virtuose” siano escluse dalla possibilità di completare le assunzioni dei ricercatori di cui al comma 1 dell'articolo 1. Ed infatti, secondo il giudice delle leggi le disposizioni censurate devono essere interpretate nel senso che anche le università rispettose dei parametri legislativi possono completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui al comma 1, con la conseguenza che il limite del cinquanta per cento di cui al comma 3 deve essere inteso come relativo alla assunzione di personale ulteriore rispetto ai ricercatori di cui al comma 1.

Pertanto, potendo attribuirsi alla norma *de qua* un significato conforme a Costituzione, la Corte ritiene manifestamente inammissibile la questione così formulata.

## Corte Costituzionale

### Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2014, n. 60 – Pres. Silvestri, Red. Criscuolo

*Deve ritenersi inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, nella parte in cui subordina la non operatività del blocco delle assunzioni per i ricercatori universitari all'avvenuto espletamento della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.*

In particolare, la Corte osserva che rientra nella discrezionalità del legislatore per esigenze di contenimento della spesa pubblica stabilire, nei confronti delle università statali che si trovano in determinate condizioni, un blocco nelle assunzioni di personale, nonché la determinazione sia delle modalità di tale blocco che di eventuali eccezioni dei tempi entro i quali queste ultime sono destinate ad operare. Alla detta sfera discrezionale appartiene anche, sempre secondo la Corte, l'individuazione della data alla quale fare riferimento per l'assunzione di una o più categorie di personale sottratte al blocco, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. Nella specie, la Corte ritiene che detto limite non possa dirsi superato, specialmente avuto riguardo alla natura transitoria della disciplina introdotta, destinata a venir meno con il ritorno dell'ateneo tra le università "virtuose".

In ogni caso, aggiunge la Corte, il discrimine nell'applicazione di diverse discipline normative, basato su dati cronologici non può dirsi fonte di ingiustificata di disparità di trattamento perché lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche.

## Corte Costituzionale

### Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2014, n. 61 – Pres. Silvestri, Red. Mazzella

*Deve essere dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro, e che le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono ridotte del 10 per cento, promosse, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione e all'articolo 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).*

*Deve essere dichiarata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, promosse, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione e all'articolo 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).*

In particolare, rileva la Corte che la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata inammissibile quanto al primo periodo e infondata quanto al quarto periodo dell'articolo 9, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78.

Ed infatti, rileva la Corte che il primo periodo della norma, relativo all'imposizione di una riduzione percentuale delle retribuzioni dei dipendenti pubblici nella parte in cui superano certi limiti, è stato emendato dall'ordinamento dalla sentenza n. 223 del 2012, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

Con riferimento quarto periodo del comma 2 dell'articolo 9, invece, secondo il quale i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, la Corte osserva che la retribuzione spettante a lavoratori (come i dirigenti della ricorrente Provincia) il cui rapporto è contrattualizzato, è riconducibile alla materia dell'"ordinamento civile" ed è pertanto stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva attribuitagli dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione.

## **Corte Costituzionale**

### **Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2014, n. 61 – Pres. Silvestri, Red. Mazzella**

*Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, che stabilisce che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 (ora prorogato al 2014) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, promosse in riferimento all'articolo 119 Costituzione e all'articolo 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano.*

In particolare, motiva la Corte che tale norma ha natura di principio fondamentale in materia di “coordinamento della finanza pubblica”, poiché introduce un limite per un settore rilevante della spesa per il personale, costituito dalle voci del trattamento accessorio ed è, pertanto, stata legittimamente emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza legislativa concorrente nella predetta materia

## **Corte Costituzionale**

### **Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2014, n. 61 – Pres. Silvestri, Red. Mazzella**

*Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, che stabilisce che, negli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2010 promosse, in riferimento all’articolo 119 Costituzione e all’articolo 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972.*

In particolare, osserva la Corte che tale norma, nell’imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, costituisce una disposizione legittimamente emanata dallo Stato nell’esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di “coordinamento della finanza pubblica”.

## **Corte Costituzionale**

### **Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2014, n. 61 – Pres. Silvestri, Red. Mazzella**

*Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, che prevede che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi, promosse in riferimento all’articolo 119 della Costituzione e all’articolo 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano.*

In particolare, osserva la Corte che, attenendo tale norma direttamente ai diritti e agli obblighi gravanti sulle parti del contratto di lavoro pubblico, essa è riconducibile alla materia dell’ordinamento civile”, ove la competenza statale esclusiva vincola gli enti ad autonomia differenziata anche con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

## **Corte Costituzionale**

### **Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2014, n. 61 – Pres. Silvestri, Red. Mazzella**



*È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce con disposizione espressamente applicabile ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge – che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento, promosse in riferimento all'articolo 119 della Costituzione e all'articolo 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).*

In particolare, motiva la Corte che nella formulazione della questione, la ricorrente ha omissso di specificare il parametro costituzionale violato, limitandosi a dedurre genericamente che tale disposizione lederebbe le sue prerogative.

## **Corte Costituzionale**

### **Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2014, n. 61 – Pres. Silvestri, Red. Mazzella**

*Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, il quale prevede che:*

1. *a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;*

2. *che, per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;*

3. *che tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.*

Osserva la Corte che ponendo la norma impugnata un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale, essa è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di “coordinamento della finanza pubblica”. Essa ha infatti al contempo lasciato alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previsti.+

## Corte Costituzionale

### Corte Costituzionale, sentenza 28 marzo 2014, n. 61 – Pres. Silvestri, Red. Mazzella

*Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 29, del d.l. n. 78 del 2010, che dispone che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.*

In particolare, la Corte ritiene che l'articolo 9, comma 29, del d.l. n. 78 del 2010, riguardando la disciplina delle assunzioni, è estraneo ai profili strettamente connessi con lo svolgimento di attività amministrativa e deve essere quindi ricondotto alla normativa di diritto in tema di ordinamento di queste società di capitali. Dunque, legittimamente lo Stato ha emanato tale norma, che si colloca nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione.